

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 20/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **TEOREMA**

Sede legale: **Via Gandhi, n. 51**

Indirizzo: **POTENZA**

N° tel.: **0971-51700**

Denominazione del progetto: **MULTIMEDIA SVILUPPO DI COMPETENZE INFORMATICHE**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **ALCOOLISTI**

Destinatari: **N. 12**

Durata in ore: **N. 400**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **BERNALDA (MT)**

Certificazione finale: **Attestato di qualificazione**

finalità del progetto:

- **formare una figura professionale in grado di utilizzare i software applicativi più diffusi;**
- **favorire l'integrazione nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, nel caso particolare i soggetti affetti da problematiche dell'alcolismo.**

Requisiti fondamentali:

- 1. Stato di disoccupazione/in occupazione**
- 2. Residenza in uno dei Comuni della Basilicata**
- 3. Titolo di studio: non è previsto alcun requisito**
- 4. Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**
- 5. Attestato di frequenza ad un Centro per il trattamento delle problematiche dell'alcolismo, accreditato e/o riconosciuto dalla Regione Basilicata, e/o certificazione rilasciata da strutture pubbliche competenti attestante lo stato di alcolista**

Modalità di partecipazione:

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 21/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **STRATEGHIA S.r.l.**

Sede legale: **REGGIO CALABRIA**

Indirizzo: **Via S. Caterina, trav. 1-14**

N° tel.: **06-8841506**

Denominazione del progetto: **N.I.T. NUOVA IMPRENDITORIA TRANSNAZIONALE**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **EXTRACOMUNITARI**

Destinatari n.: **n. 12 di cui n. 4 donne**

Durata in ore: **n. 400 ore, di cui n. 360 di formazione e n. 40 di tutoring per l'autoimpiego**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **NOVA SIRI MARINA (MT)**

Certificazione finale: **Attestato di frequenza**

finalità del progetto:

Il progetto mira a formare n. 12 immigrati extracomunitari, fornendo loro tutte le competenze necessarie per realizzare e mettere in pratica un'idea imprenditoriale. A tal fine saranno oggetto del percorso formativo ambiti tematici di tipo economico, tecnico gestionale, amministrativo e civico-sociale.

Requisiti fondamentali:

- 1. Nazionalità extra UE,**
- 2. Stato di disoccupazione/in occupazione,**
- 3. Residenza nella regione Basilicata**
- 4. Titolo di studio: nessuno in particolare,**
- 5. Non avere in atto la frequenza ad altre attività formative cofinanziate dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 22/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: NOVAFORM

Sede legale: MATERA

Indirizzo: P.za degli Olmi s.n.c.

N° tel.: 0835-240368

Denominazione del progetto: **ADDETTO OFFICE AUTOMATION**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI HANDICAP**

Destinatari: **n. 12 portatori di handicap motorio**

Durata in ore: **n. 400 ore**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Scanzano Jonico (MT), P.za della Libertà,**

Certificazione finale: **Attestato di acquisizione competenze**

finalità del progetto:

- **formare una figura professionale in grado di utilizzare i software applicativi più diffusi;**
- **favorire l'integrazione nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, nel caso particolare i soggetti portatori di handicap motorio.**

Requisiti fondamentali:

1. **Stato di disoccupazione/in occupazione**
2. **Residenza in uno dei Comuni della Basilicata**
3. **Titolo di studio: Licenza di Scuola media Inferiore**
4. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**
5. **stato di portatore di handicap motorio. con certificazione rilasciata da strutture pubbliche competenti**

Modalità di partecipazione:

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

opuscolo informativo sulla legge 68/99 per il collocamento obbligatorio delle persone con disabilità



REGIONE BASILICATA
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura, Sport
e Politiche giovanili
Ufficio Lavoro ed emergenze occupazionali

un *fiore* all'occhiello della tua impresa



Opuscolo informativo sulla legge 68/
per il collocamento obbligatorio delle pers
con disabilità

+ Regione Basilicata

indice

- 5 Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Legge Reg. 28/01 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili"



- 7 Inserimento lavorativo delle persone disabili
• I soggetti beneficiari della Legge
• Collocamento obbligatorio

- 8 Quote di riserva: regole per l'assunzione



- 9 Criteri per la formazione delle graduatorie



- 11 Esoneri parziali dagli obblighi occupazionali
Modalità relative al versamento dei contributi



- 12 I prospetti informativi annuali del personale di servizio



- 14 Convenzioni per il conseguimento degli obiettivi occupazionali

- Agevolazioni per le assunzioni

- 15 Modalità per la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 68/99

- 16 Modalità per la utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili



- 17 Schema di domanda di ammissione agli incentivi



- 20 Sanzioni



- 21 Uffici competenti



L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e L.R. 28/01 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili"

La L. n. 68/99 ha recepito il meglio delle esperienze di inserimento lavorativo, innovando radicalmente il sistema di collocamento dei disabili. Le nuove norme che estendono l'obbligo delle aziende pubbliche e private con almeno 15 dipendenti, concedono alle imprese flessibilità, ampia facoltà di ricorrere alla chiamata nominativa e consistenti incentivi economici.

La legge abbassa l'aliquota obbligatoria al 7 per cento, allineandola alla media europea, ed introduce le convenzioni per il collocamento mirato dei disabili che presentano maggiori difficoltà di inserimento.

La suddetta legge offre, inoltre, importanti possibilità di occupazione. Non va sottovalutato il ruolo che possono svolgere le cooperative sociali di tipo B, riconosciute dalla L. 381 del 1991, che in una logica d'impresa e nel rispetto delle normative poste a tutela dei lavoratori rappresentano un ottimo strumento di integrazione.

L'art. 12 della L. n. 68 prevede la possibilità di utilizzare le cooperative sociali come strumento di transizione verso l'inserimento nell'attività lavorativa. Qui si è previsto un meccanismo un po' complicato. L'azienda, infatti, è tenuta ad assumere il lavoratore disabile che viene poi comandato presso una coop. Sociale. Il ruolo della cooperativa è di addestrare, formare e assistere il disabile mettendolo così a diretto contatto con il lavoro. Dopo 12 mesi prorogabili di altri 12, il lavoratore prende servizio presso l'azienda che lo ha preventivamente assunto. Nel frattempo la coop. Può fargli svolgere un'attività lavorativa in funzione ad una commessa di lavoro che l'azienda ha conferito alla cooperativa. La commessa deve essere di entità sufficiente per pagare la retribuzione del disabile e i relativi contributi.

**...innovando
radicalmente il
sistema di
collocamento dei
disabili...**



-) l'estensione dell'obbligo di inserimento di un lavoratore disabile per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti in caso di nuove assunzioni
-) la costituzione di servizi per l'inserimento lavorativo nell'ambito dei nuovi servizi per l'impiego
-) l'introduzione di nuovi criteri per le assunzioni obbligatorie, con la previsione della chiamata nominativa per tutte le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti
-) la previsione del sistema delle convenzioni di integrazione lavorativa per favorire l'inserimento mirato
-) la possibilità di consentire alle cooperative sociali la stipula di apposite convenzioni per l'inserimento temporaneo dei disabili
-) la previsione di un sistema di agevolazioni attraverso la fiscalizzazione dei contributi ed il rimborso delle spese necessarie per adeguare il posto di lavoro
-) l'istituzione di un fondo regionale per l'occupazione dei disabili destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi
-) la previsione di un nuovo sistema sanzionatorio
-) l'introduzione del diritto per i disabili a partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, con la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri





Inserimento lavorativo delle persone disabili

I SOGGETTI BENEFICIARI DELLA LEGGE 68/99

L'art. 1 della legge individua quattro categorie di soggetti beneficiari della tutela:

- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- le persone sordomute colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata e le persone colpite da cecità assoluta con un residuo visivo non superiore ad un decimo a entrambi gli occhi;
- le persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni definite dal D.P.R. 915/1978 profughi orfani;

In attesa che un provvedimento specifico regolamenti il collocamento dei profughi, orfani e delle vedove superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra, o di servizio queste due categorie rientrano nel collocamento mirato.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/99, recante "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.

obbligatorio





Quota di riserva: regole per l'assunzione

<i>Lavoratori occupati Computabili</i>	<i>Numero dei disabili che devono essere in servizio</i>	<i>Tipologia Richiesta</i>
Da 15 a 35	1	assunzione nominativa
Da 36 a 50	2	50% assunzione nominativa 50% assunzione numerica
Oltre, 50	7% calcolato sul numero dei Lavoratori computabili in Servizio	60% assunzione nominativa 40% assunzione numerica

- Entro i 60 giorni successivi all'insorgenza dell'obbligo i datori di lavoro devono inoltrare la richiesta di avviamento.
- I datori di lavoro che occupano più di 50 lavoratori sono tenuti ad avere in servizio una quota di riserva pari a un punto percentuale aggiuntivo calcolato sui lavoratori in servizio, in favore del coniuge superstite e degli orfani di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, di servizio o di guerra o in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause.
- I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti ad assumere il lavoratore disabile solo in caso di nuova assunzione rispetto alla forza lavoro occupata alla data del 18 gennaio 2000 (entrata in vigore della legge 68/99) secondo quanto indicato dalla circolare n. 4 del 17 gennaio 2000.





Criteri per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie previste dal comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68/99 vengono predisposte nel rispetto dei criteri già individuati nel D.P.R. n. 246/97 che, di seguito, si elencano:

A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie

a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Le persone a carico da considerare sono:

- 1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
- 2) figlio minorenni convivente e a carico;
- 3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre al convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanente inabile al lavoro;
- 4) fratello o sorella minorenni convivente e a carico.

b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.

c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reinscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

d) Grado di invalidità.

B) Valutazione degli elementi

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 1000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; a tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reinscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:

- I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti - 1;
- II) per le iscrizioni e le reinscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;
- III) per ogni persona a carico: punti - 2;

criteri





IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore: fino a £ 1.000.000 punti 0;

da £. 1.000.001	fino a £. 2.000.000	punti + 1;
da £. 2.000.001	fino a £. 3.000.000	punti + 2;
da £. 3.000.001	fino a £. 4.000.000	punti + 3;
da £. 4.000.001	fino a £. 5.000.000	punti + 6;
da £. 5.000.001	fino a £. 6.000.000	punti + 12;
da £. 6.000.001	fino a £. 7.000.000	punti + 18;
da £. 7.000.001	fino a £. 8.000.000	punti + 24;
da £. 8.000.001	fino a £. 9.000.000	punti + 36;
da £. 9.000.001	fino a £. 10.000.000	punti + 48;

per ogni ulteriore fascia di £. 1.000.000, ulteriori + 12.

V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi:

Percentuale Invalidante	Punteggio	Invalidi di guerra e servizio categorie	Punteggio
91 - 100%	- 28	1ª cat.	- 28
81 - 90%	- 24	2ª cat.	- 24,5
71 - 80%	- 20	3ª cat.	- 21
61 - 70%	- 16	4ª cat.	- 17,5
51 - 60%	- 11,5	5ª cat.	- 14
41 - 50%	- 7,5	6ª cat.	- 10,5
33 - 40%	- 3,5	7ª cat.	- 7
		8ª cat.	- 3,5

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.





Esoneri parziali dagli obblighi occupazionali Modalità relative al versamento dei contributi

1) I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che intendono ottenere l'autorizzazione provinciale per l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione, non potendo occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta dall'art. 3 comma 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, devono versare a titolo di sanzione un contributo per ciascun soggetto disabile non occupato pari a Euro 12,91 per ogni giorno lavorativo non effettuato. Il versamento va eseguito sul conto corrente postale n. 218859 intestato a Regione Basilicata - Servizio Tesoreria Via Anzio Potenza con la seguente causale: "Sanzione art. 2, commi 2 e 3 D.M. n. 357/00 Cap. Bilancio 86 - Fondo regionale disabili".

2) Il pagamento del contributo decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda. Il certificato previsto dall'art. 17 della L. n. 68/99 viene rilasciato dalle amministrazioni provinciali dietro richiesta.

3) Il datore di lavoro autorizzato all'esonero parziale deve versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili il corrispondente contributo ogni tre mesi e trasmettere al servizio preposto copia delle ricevute dei pagamenti a tale titolo effettuati.

4) Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo suddetto, il servizio competente provvede, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine la preposta Struttura trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni nel modo seguente:

- maggiorazione del 5% annua in caso di omissione parziale del versamento;
- maggiorazione del 24% annua in caso di omissione totale del versamento;

Il Servizio Ispettivo procede all'irrogazione delle sanzioni, previa notifica all'interessato del verbale contravvenzionale.

5) Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni di cui al punto 4, al versamento del contributo secondo le modalità di cui al punto 1, il servizio preposto, dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale.

Una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

versamento contributi





Il prospetto informativo

I datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie sono tenuti a presentare i prospetti informativi annuali di cui all'Art.9 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il modello è stato redatto sulla base delle informazioni raccolte presso gli uffici preposti al collocamento e delle esigenze manifestate dagli operatori, ed intende corrispondere alle richieste dei predetti soggetti, per offrire omogenei parametri di riferimento che possano agevolare l'adempimento dell'obbligo periodico di autodenuncia. Il modello è stato predisposto con riferimento all'ambito provinciale ma può essere utilizzato anche per denunce complessive da parte dei datori di lavoro che hanno sede in diverse province o regioni.

I dati inseriti nel prospetto dovranno essere aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la denuncia.

Il suddetto prospetto è reperibile presso il sito internet www.minlavoro.it (nella sezione riservata alla Direzione Generale per l'Impiego) in formato Excel.

Prospetto informativo del personale in servizio al 31/12/2003
(Art. 9 L. 12/03/99 N. 68 - D.M. 22 novembre 1999)

NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI DIPENDENTI _____

APPARTENENTE ALLA CAT. DI CUI ALL'ART. 3, C. 1 L. 68/99 lett. a) n. _____ lett. b) _____ lett. c) _____

Settore di attività	Dirigenti	Apprendisti C. F. L.	Lavoratori Part. Time Con orario - 50%	Lavoratori Part. Time Con orario + 50%	Lavoratori con contr. a termine inf. a 6 mesi	Lavoratori con contr. Forn. Lavoro Temp.	Lavoratori con contr. di reinserimento	Lavoro a domicilio o con mod. di telev.	N. compl. di soci lavorat.
Agricoltura									
Industria									
terziario									
Totale									

NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI SU CUI SI CALCOLA LA QUOTA DI RISERVA _____


NUMERO DEI LAVORATORI IN SERVIZIO COMPUTABILI NELLA QUOTA DI RISERVA di cui agli artt. 3 e 18 c. 2 L. 68/99

Settore di attività	Disabile	Categoria protetta (art.18 c.2 L.68)	Sesso	età	qualifica	Data inizio rapporto	Contratto a termine	C.F.L.	Contratto App-stato	Contratto di Reins- lavoro temporaneo	Contr. Di lavoro a domicilio tele-lavoro	Contratto Part Time + 50%	Contratto Part Time - 50%	Assunto mediante Convenzione
Agricoltura														
ndustria														
terziario														
totale														

NUMERO COMPLESSIVO DELLE CONVENZIONI IN CORSO: _____
POSTI DI LAVORO E MANSIONI DISPONIBILI PER I LAVORATORI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 L. 68/99

- a) ESONERO PARZIALE (ART. 5, C3 L. 68/99) CONCESSO O RICHIESTO n. _____
- b) GRADUALITA' (ART. 4 C. 11 - BIS, L. 236/93) CONCESSA O RICHIESTA n. _____
- c) COMPENSAZIONE TERRITILE (ART. 5, C. 8 L. 68/99) CONCESSA O RICHIESTA n. _____
- d) SOSP. OBBLIGHI OCC. URLU (ART. 3, C. 5 L. 68/99) CONCESSA O RICHIESTA n. _____

NUMERO POSTI	MANSIONI





Convenzioni

Gli uffici competenti delle Province possono stipulare con i datori di lavoro e con le cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della L. 391/91 convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali.

Agevolazioni per le assunzioni

L'art. 13 della L. n. 68/99 "Agevolazioni per le assunzioni" prevede:

- a. la fiscalizzazione totale per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla suddetta legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla suddetta legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, nei limiti del 10 per cento delle risorse annue assegnate alle regioni;
- b. la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla legge di cui sopra, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate al n. 1;
- c. il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Il servizio preposto dalla Provincia, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette gli incentivi di cui sopra i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 11 della citata legge 68/99.

assunzioni





Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge N. 68/99 Art. 13, Comma 1

I datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 13 della L. n. 68/99 che intendono usufruire delle agevolazioni ivi previste, devono presentare il Programma per l'avviamento di disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in conformità all'art. 11, comma 4 della stessa legge, entro il 31/10/2003 all'Ufficio Lavoro dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

I competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali procedono alla istruttoria e alla valutazione dei programmi, ai sensi e con i criteri previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, entro 60 giorni dalla loro presentazione da parte dei soggetti interessati.

Le Amministrazioni Provinciali provvedono alla formulazione di apposite graduatorie delle istanze ritenute idonee, con l'indicazione del contributo finanziario assentito ed evidenziando le istanze non ritenute idonee con la relativa motivazione, notificandole, tempestivamente, ai soggetti interessati e alla Regione.

Avverso le graduatorie dei programmi assentiti a finanziamento i datori di lavoro interessati possono proporre ricorso, agli stessi uffici, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti.

Le Province provvedono all'esame dei ricorsi alle decisioni in merito, e alla stesura delle graduatorie definitive entro e non oltre i successivi 30 giorni, trasmettendole, contestualmente, alla Regione e agli interessati per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Per la erogazione e liquidazione delle agevolazioni assentite ai datori di lavoro, i competenti uffici regionali provvedono, sulla base della rendicontazione e della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, inoltrate in originale o copia conforme.

Le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99 e dalla D. G. R. n. 1023 del 10 giugno 2003 non possono superare complessivamente l'80% dell'intera spesa prevista nei programmi presentati e approvati dalle Amministrazioni Provinciali.

I competenti Uffici Regionali provvedono:

- a) a comunicare all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. l'elenco dei beneficiari delle agevolazioni di cui ai punti a) e b) comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/99, accreditando le relative risorse finanziarie occorrenti;
- b) ad erogare direttamente alle imprese beneficiarie i fondi stanziati per le agevolazioni di cui all'art. 13 comma 1, lett. c) e di cui alla D.G.R. n. 1023 del 10/06/2003, sulla base dei programmi approvati dalle Province.

